



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2011, proposto da:
EL AMRAOUI MUSTAPHA, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Furno, Fabrizio Giorcelli e
Alessandro Cecon, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, Via Nino Bixio,
4;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti,
45;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. nr. 401/A12/10 Imm. del 25.11.10, notificato il 6.12.10, con il quale il Questore della Provincia di Alessandria ha disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato proposta dal ricorrente;
- dell'invito, formulato in calce al provvedimento impugnato, a lasciare il Territorio dello Stato attraverso la frontiera prescelta entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, con l'avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà a norma dell'art. 13 D.Lgs. 286/98;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l'avv. dello Stato Perotti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 3 febbraio 2011 e ritualmente depositato, il ricorrente, cittadino marocchino, già titolare di permesso di soggiorno per minore età successivamente rinnovato per motivi di lavoro subordinato, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Alessandria ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
2. Il provvedimento è stato adottato sul rilievo che il ricorrente “costituisce una concreta e attuale minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica in quanto risulta condannato, in data 08/11/2005 e 25/09/2007, (...) per reati inerenti le sostanze stupefacenti, inoltre è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (...) per violazione della normativa in materia di stupefacenti; e risulta nuovamente denunciato, in data 09/06/2010 (...) per reati inerenti le sostanze stupefacenti”, reati “ostativi alla permanenza sul territorio nazionale”.
3. Attraverso due motivi di ricorso, il ricorrente ha lamentato, in particolare:
 - 3.1) il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, avendo il Questore ritenuto di per sè ostative al rinnovo del titolo di soggiorno le condanne penali riportate dallo straniero, senza invece considerare che quest’ultimo risiede regolarmente in Italia da circa dieci anni, svolge sin dal 2001 una regolare attività di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato, è proprietario della propria casa di abitazione, ha beneficiato della sospensione condizionale delle pene comminate dal giudice penale, ha riportato tali condanne in epoche risalenti, quando era ancora molto giovane;
 - 3.2) la violazione della normativa in materia di stranieri soggiornanti in Italia da lungo periodo, applicabile anche in mancanza di formale riconoscimento del relativo status, in particolare sotto il profilo della mancata considerazione della concreta pericolosità sociale dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, della consistenza dei suoi vincoli familiari e lavorativi in Italia, e dell’assenza di vincoli con il Paese d’origine.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando documentazione e resistendo al gravame con difese di stile.
5. All’udienza in camera di consiglio del 16 marzo 2011, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
6. All’udienza di merito del 22 giugno 2016, in prossimità della quale nessuna delle parti ha integrato le proprie difese, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è infondato e va respinto.
 - 7.1. In base alle disposizioni del combinato disposto dell'art. 4 comma 3, e dell'art. 5 comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, la condanna pure non definitiva dello straniero per i reati inerenti agli stupefacenti ha carattere ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno. L'effetto automaticamente ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno conosce un'attenuazione solo nel caso disciplinato dall'art. 5 comma 5, T.U. quando si afferma che, nell'adottare il provvedimento di rifiuto allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento

familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza dei legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Ciò significa che, in siffatti casi, i reati che sono considerati normalmente ostativi costituiscono elementi che possono giustificare il diniego del permesso di soggiorno all'esito di una valutazione discrezionale che deve metterli in comparazione con l'interesse all'unità del nucleo familiare e con gli altri elementi indicati nella norma sopra menzionata.

7.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha riportato plurime condanne per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e un'ulteriore denuncia per reati analoghi. Ciò dimostra la non occasionalità e la reiterazione nel tempo dei comportamenti delittuosi e la ragionevolezza della valutazione di pericolosità sociale contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato.

7.3. Il ricongiungimento familiare (al fratello), dedotto nella narrativa del ricorso, non è stato documentata in atti, il che rende non giustificata la pretesa del ricorrente di una valutazione più generale del Questore ai sensi dell'art. 5 comma 5 citato sui propri legami familiari in Italia e sulla durata del suo soggiorno.

7.4. In ogni caso, nella motivazione del provvedimento impugnato il Questore, seppure sinteticamente, ha operato un adeguato bilanciamento tra la valutazione del periodo di permanenza in Italia del ricorrente e le esigenze di ordine pubblico, ritenendo prevalenti queste ultime in ragione dell'allarme sociale determinato nell'opinione pubblica dalla tipologia di reati in questione.

7.5. Non è fondata l'invocazione del regime di maggior favore previsto dalla normativa di settore in favore dello straniero soggiornante in Italia da lungo periodo, dal momento che lo "status" di soggiornante di lungo periodo non può essere invocato da chi semplicemente si trova nel territorio nazionale da più di cinque anni, essendo all'uopo necessario il riconoscimento espresso di tale "status" da parte dell'autorità preposta attraverso il rilascio dell'apposito titolo di cui all'art. 9, d.lg. n. 286 del 1998, ossia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (T.A.R. Milano, sez. III, 06 giugno 2012 n. 1569; T.A.R. Brescia, sez. I, 28 giugno 2011 n. 948).

E' stato affermato che "Gli artt. 7 e 8 della Direttiva CE n. 2003/109, che disciplinano rispettivamente l'acquisto e la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo, non possono considerarsi norme autoapplicative perché la loro attuazione richiede scelte ampiamente discrezionali relative alle ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica ostative all'acquisto e alla conservazione dello status di soggiornante di lungo periodo; scelte che comportano una valutazione complessiva e combinata di una serie di elementi, quali la gravità dei reati commessi e l'inserimento socio lavorativo nel paese di soggiorno, che non può essere demandata al giudice senza l'intermediazione del legislatore (T.A.R. Venezia, sez. III, 02 gennaio 2009 n. 5).

8. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va conclusivamente respinto.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell'Interno le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)